

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2351

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDO BIANCO, FUMAGALLI CARULLI, GARGANI,
BICOCCHI, BINETTI, RIVERA, SODDU**

Obbligo di adozione di codici di comportamento da parte dei magistrati ordinari e militari, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dei dirigenti della pubblica amministrazione

Presentata il 5 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza che l'azione dei pubblici poteri si ispiri ai canoni della legittimità, dell'imparzialità, dell'economicità e dell'efficacia è avvertita dalla comunità dei consociati, in questa delicata fase della vita istituzionale del nostro paese, con estrema intensità. È, tuttavia, certo che una piena e convincente risposta alle istanze di trasparenza e correttezza avanzate nei riguardi degli amministratori della cosa pubblica, al fine di evitare che essa si riduca a vuote formule ovvero alla predisposizione di meccanismi procedurali privi di reale contenuto innovativo, debba necessariamente passare per un deciso e sostanziale recupero dei principi ispiratori originari dello stato di diritto.

Deve, allora, rammentarsi che i caratteri essenziali di quest'ultimo sono da individuare, anzitutto, nella sottoposizione dei pubblici poteri alle norme del diritto oggettivo, nonché, in secondo luogo, nella necessità che l'attività di questi sia sempre sostanzialmente finalizzata alla soddisfazione degli interessi della collettività che deve rimanere, sempre e comunque, centro di riferimento di ogni attività legata alla cura della cosa pubblica.

Le guarentigie funzionali e strutturali che l'ordinamento appresta ai poteri pubblici ed ai soggetti, che vengono chiamati al loro esercizio devono, dunque, essere intese — in questo quadro — non come strumenti di autoconservazione di apparati burocratici o di centri di potere, ma come

garanzie dei cittadini, preordinate al rispetto del principio che individua il fine del potere pubblico nel servizio alla collettività.

L'adozione di codici deontologici da parte dei titolari delle funzioni pubbliche giurisdizionali o di alta amministrazione si viene così a collocare nella prospettiva del recupero della motivazione fondamentale che sempre deve guidare l'azione dei pubblici poteri, vale a dire la cura esclusiva ed imparziale degli interessi degli amministrati, cui deve rimanere assolutamente estranea ogni valutazione legata ad interessi diversi da quelli istituzionali o — peggio ancora — di carattere personale. Il recupero della credibilità degli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, del corpo degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dei dirigenti della pubblica amministrazione richiede allora l'instaurarsi di linee-guida di comportamento professionale che siano in grado di rifondare rapidamente una solida tradizione di imparzialità e di condivisione generale delle esigenze della amministrazione, al riparo da ogni tentazione protagonistica o personalistica.

La trasparenza, conclusivamente, deve trovare il suo fondamento nell'autonomo comportamento dei singoli, i quali debbono ispirarsi ad un codice etico, liberamente assunto, la cui osservanza costituisce indubbiamente elemento di positiva valutazione della personalità, anche ai fini dell'attribuzione delle cariche direttive o di quelle che, comunque, comportano particolare impegno e responsabilità.

La norma stabilisce appunto l'adozione di codici di comportamento da parte degli appartenenti alle categorie suindicate. Per

le due componenti della magistratura amministrativa la distinzione dei codici è postulata dalle diversità delle funzioni. I magistrati del Consiglio di Stato sono investiti (articolo 100 della Costituzione) di funzioni esclusive di organo ausiliario, mentre, unitamente ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali, svolgono anche funzioni giurisdizionali (articolo 103 della Costituzione).

Sono dettate specifiche norme dirette a realizzare un procedimento assai snello per la formulazione e l'approvazione dei codici in questione, riconoscendo un ruolo propositivo alle rispettive Associazioni rappresentative, sia pure sotto la vigilanza dell'organo di autogoverno, o del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che, in caso di inerzia delle — o della — associazioni, provvedono in via sostitutiva.

Proprio esigenze di trasparenza consigliano di prevedere la pubblicazione dei codici di comportamento nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo da rendere così possibile la costante verifica del comportamento dei singoli da parte dei consociati, superando ogni steccato che la natura stessa della funzione esercitata possa, anche inavvertitamente, creare intorno ai magistrati ed ai dirigenti. In conformità con le premesse sopra richiamate, è auspicabile che la previsione di un codice etico sia progressivamente estesa a tutte le categorie di soggetti investiti di pubbliche funzioni, ad esempio amministratori pubblici, incaricati di pubblici servizi e concessionari. Tali codici deontologici dovranno essere adottati anche da chi è investito di cariche elettive per i quali si provvederà con legge a parte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I magistrati ordinari, militari, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, gli avvocati e procuratori dello Stato e i dirigenti della Pubblica amministrazione osservano i codici di comportamento, formulati dalle rispettive associazioni rappresentative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e approvati nei successivi trenta giorni dagli appartenenti alla categoria interessata, senza distinzione di funzioni o qualifica, con voto personale, segreto e diretto, nel giorno e nei modi stabiliti dai rispettivi organi di autogoverno e, per i dirigenti, dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

2. Qualora il codice di comportamento non sia formulato dalla rispettiva associazione entro il termine indicato nel comma 1, provvede direttamente, in via sostitutiva, il rispettivo organo di autogoverno o, per i dirigenti, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che lo sottopone, quindi, all'approvazione ai sensi del comma 1.

3. I codici di comportamento, dopo l'approvazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrano immediatamente in vigore.

4. L'osservanza delle prescrizioni del codice di comportamento costituisce elemento positivo di giudizio della personalità del magistrato o del dirigente anche ai fini del conferimento degli uffici direttivi o di quelli che, comunque, comportano particolare impegno e responsabilità.